



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 48 del 20 luglio 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CANGEMI e CARTAGINESE

***DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI POLIZIA MORTUARIA E DI
CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VI – VIII – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Disciplina in materia funeraria, di polizia mortuaria e di cimiteri per animali d’affezione”

d’iniziativa del Consigliere:

Giuseppe Emanuele Cangemi

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 20/07/2023 14:48:42

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge ha come obiettivo necessario quello di colmare un vuoto normativo nella Regione Lazio sulla disciplina funeraria, cimiteriale e di polizia mortuaria, mettendo in atto un organico impianto normativo a livello regionale.

A livello nazionale, tutte le Regioni d'Italia hanno disciplinato il settore funerario; unica eccezione è rappresentata dalla Regione Lazio che ha lasciato nell'anomia tutte le attività del settore pubblico e privato del comparto funerario. L'intervento normativo a livello regionale si inserisce in un quadro in cui l'ordinamento funerario è disciplinato dal testo unico delle leggi sanitarie che risale al 1934, dal testo unico di pubblica sicurezza del R.D. del 1931, dal regolamento di polizia mortuaria del 1990 e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. A parte l'ultima, si tratta di norme vetuste che non tengono conto dei mutamenti sociali e di costume intervenuti negli ultimi decenni. Le Regioni che hanno legiferato hanno cercato di modernizzare il settore funerario con proprie leggi per dare soluzione ai problemi annosi che affliggono il settore.

Premesso che l'attività funebre è un servizio di pubblica utilità, al fine di evitare eventuali danni ai consumatori che vi si rivolgono, è necessario disciplinare in modo dettagliato tutti gli aspetti della delicatissima materia funeraria garantendo la partecipazione di operatori professionalmente preparati, dotati di autorizzazioni all'esercizio dell'attività, nonché della costante disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati.

L'autodeterminazione del settore ha causato una proliferazione incontrollata di operatori funebri improvvisati, di mediatori invadenti e aggressivi, spesso sprovvisti di mezzi e/o risorse umane dotate di capacità tecnico professionali.

In tale contesto alcuni operatori più strutturati forniscono all'ingrosso un servizio funebre completo ad altre imprese funebri prive di alcuna struttura accentuando ancor di più il fenomeno dell'inadeguatezza di quest'ultimi che si trovano a trattare la delicata materia funeraria, con le famiglie dolenti, totalmente sprovvisti di *know-how* e strutture di impresa proprie.

Fra le tante carenze e criticità ravvisabili nell'ambito dello svolgimento delle attività funerarie c'è sicuramente l'assenza di un rigoroso e omogeneo impianto normativo che deve partire necessariamente dalla puntuale definizione di impresa funebre mettendo in chiaro i requisiti e le modalità di svolgimento delle relative attività. Come già accennato, tale inadeguatezza, negli ultimi anni ha fatto sì che sono aumentati i fenomeni di degrado legati al "business del caro estinto", le infiltrazioni malavitose, i comportamenti di scorrettezza e improvvisazione, tanto più deprecabili in quanto commessi a danno di persone sofferenti che rappresentano la parte debole del rapporto. Fenomeni di malcostume e illegalità diffusi, controlli spesso del tutto inefficaci, opacità informativa, norme superate e inadeguate danno la misura di un settore in profonda crisi che necessita di una ordinata regolamentazione.

Nell'attuale contesto, infatti, la mancanza di norme non ha soltanto ridotto il livello della qualità degli operatori ma ha anche afflitto l'intero comparto consentendo agli imprenditori più spregiudicati indecorosi

assalti al cliente con politiche in *dumping* sui prezzi che hanno ridotto di fatto il servizio di onoranze funebri a poco più di uno smaltimento rifiuti a danno della normale dignità che si pretende in onore del defunto.

L'Art. 41 della nostra Costituzione sancisce che *“la libera concorrenza non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*; questo è il contrasto che oggi la Legge regionale deve regolare ed equilibrare. La libertà economica incontra il limite dell'interesse generale e, a tal proposito, la legge conferisce il potere di istituire i controlli opportuni affinché l'attività economica sia orientata ai fini sociali e di pubblica utilità.

Una sede adeguata, il titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, la previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, la disponibilità di un numero adeguato di risorse umane specializzate, la disponibilità di mezzi e adeguati investimenti sono solo alcuni dei necessari requisiti che deve possedere l'impresa per l'esercizio professionale dell'attività funebre affinché si possa assicurare una degna sepoltura alle salme e il dovuto rispetto ai famigliari dolenti.

In analogia a quanto già fatto da tutte le altre Regioni d'Italia, la presente proposta di Legge si propone di regolamentare un mercato moderno ed efficiente, che possa garantire la presenza di aziende in libera concorrenza ma con adeguata organizzazione di persone e mezzi, stimolando la crescita e la cooperazione tra di loro affinché, a livello aggregato, sia garantita la piena soddisfazione del fabbisogno complessivo dei cittadini senza mai scendere sotto il minimo livello della onorabilità e dignità umana a prescindere dalla posizione sociale di ognuno.

Inoltre, al fine di garantire la libera concorrenza del settore, si è voluto evitare che posizioni imprenditoriali predominanti potessero creare distorsioni oligopolistiche o monopolistiche ottenute mediante la congiunta partecipazione diretta o indiretta delle onoranze funebri alle attività dei servizi cimiteriali istituzionali, obitoriali e sanitari.

Sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi europei, c'è la necessità di introdurre nell'ordinamento mortuario regionale la possibilità di praticare attività che consentano una esposizione più dignitosa della salma ai propri dolenti con la regolamentazione, prevista nel disegno di legge, di case funerarie e luoghi di culto.

Questo testo di legge rappresenta il risultato, non più rinviabile, di un lungo e proficuo lavoro che da anni è stato tentato da più forze politiche e che non ha mai trovato il proprio compimento a danno di tutta la collettività. È auspicabile che anche la Regione Lazio possa finalmente regolamentare il settore funerario e cimiteriale per garantire ai propri cittadini criteri di equità e di rispetto della dignità dei defunti e delle loro famiglie al pari di quanto già avvenuto nel resto del territorio nazionale.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, per l'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché non sono previste spese trattandosi di una regolamentazione in materia funeraria.

Sommario

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e oggetto

Art.2 Definizioni

Art.3 Funzioni e compiti della Regione

Art.4 Funzioni e compiti delle aziende sanitarie locali

Art.5 Funzioni e compiti dei Comuni

CAPO II

Disciplina dell'attività funebre

Art.6 Esercizio dell'attività funebre

Art.7 Gestione delle strutture obitoriali

CAPO III

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art.8 Accertamento di morte

Art.9 Denuncia della causa di morte

Art.10 Periodo di osservazione

Art. 11 Trasferimento durante il periodo di osservazione

Art.12 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

Art. 13 Tanatoprassi e tanatocosmesi

Art.14 Rilascio dei cadaveri a scopo di studio, ricerca, insegnamento e prelievo degli organi

CAPO IV

Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato

Art.15 Strutture obitoriali

Art.16 Casa funeraria

Art.17 Sala del commiato

CAPO V

Trasporto funebre

Art. 18 Sistemazione del cadavere in cassa

Art. 19 Caratteristiche delle casse funebri

Art.20 Trattamento antiputrefattivo

Art.21 Responsabilità del trasporto funebre

Art.22 Trasporto di ossa e di ceneri

Art.23 Autorizzazione al trasporto funebre

Art.24 Mezzi di trasporto funebre e rimesse

Art.25 Prodotti del concepimento

Art.26 Trasporto funebre tra Stati

CAPO VI

Cimiteri e destinazione dei cadaveri

Art. 27 Costruzione dei cimiteri

Art. 28 Gestione dei cimiteri

Art. 29 Area di rispetto

Art. 30 Requisiti minimi

Art.31 Diritto di sepoltura

Art.32 Identificazione della sepoltura

Art.33 Inumazione

Art.34 Tumulazione

Art.35 Sepoltura privata nel cimitero

Art.36 Esumazioni

Art.37 Estumulazioni

Art.38 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

Art.39 Cappella privata fuori del cimitero

Art.40 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

CAPO VII

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art.41 Cremazione

Art.42 Autorizzazione alla cremazione

Art.43 Registro per la cremazione

Art.44 Consegna e destinazione finale delle ceneri

Art.45 Dispersione delle ceneri

Art.46 Piano regionale di coordinamento

CAPO VIII

Disposizioni comuni

Art.47 Trattamenti particolari

Art.48 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

Art.49 Informazione sulle pratiche funerarie

Art. 50 Sanzioni

CAPO IX

Cimiteri per animali d'affezione

Art.51 Cimiteri per animali d'affezione

Art.52 Autorizzazione

Art.53 Aree cimiteriali

Art.54 Raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie

Art.55 Riserva

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 56 Disposizioni transitorie

Art. 57 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 58 Modifiche alla l.r. 14/99 e abrogazione dell'articolo 162 della l.r. 4/2006

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, delle diverse convinzioni religiose e culturali, tutela la salute pubblica, l'interesse degli utenti dei servizi funebri e impronta l'azione amministrativa ai principi di evidenza scientifica, trasparenza, appropriatezza, efficacia ed efficienza.
 2. La presente legge disciplina le funzioni e i servizi correlati al decesso di ogni persona, in ambito funerario e di polizia mortuaria, nonché le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre avvenga nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui al comma 1.
 3. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione.
- .

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
- a) “salma”: il corpo umano privo delle funzioni vitali;
 - b) “cadavere”: la salma una volta eseguito l'accertamento di morte di cui all'articolo 8;
 - c) “parti anatomiche riconoscibili”: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persone o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - d) “resti ossei”: gli esiti della riduzione scheletrica del cadavere;
 - e) “ceneri”: prodotto della cremazione del cadavere;
 - f) “resti mortali”: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
 - g) “feretro”: l'insieme della bara e del cadavere in esso contenuto”;
 - h) “tanatocosmesi”: il trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, non comportante il rallentamento dei processi putrefattivi;
 - i) “tanatoprassi”: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento dei processi putrefattivi per migliorare la presentabilità del cadavere;
 - l) “trattamento antiputrefattivo”: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
 - m) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
 - n) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura;
 - o) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;
 - p) “attività funebre”: un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie o di altri aventi titolo:
 - 1) l'adempimento, su mandato dei familiari del defunto o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche;
 - 2) la preparazione e la vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - 3) la preparazione e la cura del cadavere e il confezionamento del feretro;
 - 4) il trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
 - 5) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - 6) eventuale gestione di case funerarie.
 - q) “trasporto funebre”: ogni trasferimento di salma o di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, di sepoltura o di cremazione;
 - r) “animali d'affezione”: ogni animale tenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli impiegati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali.

Art. 3

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 141 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, negli ambiti disciplinati dalla presente legge, ispirando la propria attività ai principi di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali e l'ubicazione delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e le caratteristiche delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre, comprese le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
- f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, in conformità alla normativa vigente;
- g) i requisiti e le procedure per la realizzazione di cimiteri per l'inumazione, la tumulazione e l'incenerimento delle spoglie degli animali d'affezione;
- h) i criteri e le modalità per la gestione delle strutture obitoriali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
- i) i criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero.

Art. 4

(Funzioni e compiti delle aziende sanitarie locali)

1. L'azienda sanitaria locale:
 - a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 8;
 - b) impartisce le prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti all'articolo 47;
 - c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
 - d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Il comune esercita le funzioni di cui all'articolo 143 della l.r.14/99 assicurando la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 40, 42,52;
 - b) rilascia l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria);
 - c) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - d) assicura aree appositamente destinate alla dispersione delle ceneri;
 - e) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia e di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - f) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - g) rilascia il passaporto mortuario all'introduzione e all'estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, nonché di ceneri nei casi in cui l'autorità sanitaria abbia fornito indicazioni diverse ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - h) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) e delle sale del commiato;
 - i) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - l) stabilisce le caratteristiche delle fosse per l'inumazione;
 - m) fissa le modalità e la durata delle concessioni, nonché le tariffe delle sepolture private;
 - n) stabilisce le caratteristiche dei loculi per la tumulazione;
 - o) individua le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private;
 - p) disciplina le modalità di comunicazione ai fini della gestione delle sale del commiato;
 - q) disciplina le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in conformità alle disposizioni regionali;
 - r) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
2. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge ed in particolare:
 - a) sull'attività funebre;
 - b) sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre;
 - c) sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
3. Esclusivamente per gli aspetti igienico-sanitari, il comune, nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 2, si avvale delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4.

CAPO II

Disciplina dell'attività funebre

Art. 6

(Esercizio dell'attività funebre)

1. L'esercizio dell'attività funebre è consentito esclusivamente a imprese individuali e a società di persone o di capitali che abbiano presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni in merito al possesso dei requisiti strutturali, gestionali e formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e che soddisfino, altresì, le seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di moralità previsti, in relazione all'attività commerciale di vendita, dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) da parte dei soggetti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- b) rispetto della normativa UNI-EN 15017 (Servizi Funerari, Requisiti del Servizio), garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica e della normativa ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti);
- c) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, in particolare consistenti in:
 - 1) almeno un carro funebre autorizzato a circolare, senza limitazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e un'autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre;
 - 2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune dove è presentata la SCIA e regolarmente aperta al pubblico;
 - 3) un direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, anche coincidente con il titolare o con il legale rappresentante dell'impresa, in possesso di specifici requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), nonché dei requisiti morali di cui alla lettera a) del presente comma;
 - 4) tre operatori funebri in possesso degli specifici requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) assunti dall'impresa, nel rispetto del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre anche ricompresi nella figura del titolare o del legale rappresentante dell'impresa e dei soci lavoratori;
 - 5) un addetto alla trattazione degli affari, nel caso dell'apertura di ulteriori sedi, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico, fermo restando quanto previsto dal punto 2).

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), numero 1) relativi a carro funebre e autorimessa si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia acquisita mediante proprietà, contratto di leasing, contratto di noleggio o contratto di fornitura di durata e di contenuto idonei a consentire in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del codice civile. In tali casi, in fase di presentazione della SCIA è allegata la documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti giuridici in essere e ne è data evidenza alla clientela e nell'atto del conferimento del mandato.

3. Le imprese funebri dotate di titolo abilitativo che, mediante contratti di fornitura, garantiscono il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), numero 1) ad altri soggetti che intendano svolgere l'attività funebre possono stipulare i contratti medesimi entro il numero dei propri mezzi meno uno.

4. Presso la struttura regionale competente in materia di attività produttive è istituito un elenco delle imprese funebri e dei direttori tecnici. L'elenco è consultabile sul sito internet della Regione.

5. I soggetti esercenti le attività funebri espongono in modo visibile, nei locali adibiti alla stessa, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la relativa tariffa di agenzia ai sensi dell'articolo 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche.

6. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento di affari. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata dell'impresa, oppure, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e/o dei suoi prossimi e non può svolgersi all'interno di strutture pubbliche e private sanitarie e socio – assistenziali di ricovero, cura e assistenza, di strutture obitoriali e di cimiteri.

7. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre, provvedendo, in particolare, alla verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

8. Le imprese funebri non possono in proprio ovvero direttamente o indirettamente attraverso società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- a) gestire strutture obitoriali nelle strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura pubbliche e private né esercitare in tali ambiti attività commerciali;
 - b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private;
 - c) gestire depositi di osservazione e camere mortuarie comunali;
 - d) gestire servizi cimiteriali comunali;
 - e) gestire servizi di ambulanza, compreso il trasporto di malati o degenti;
 - f) gestire servizi di polizia mortuaria;
 - g) gestire crematori destinati alle spoglie mortali umane.
- h) essere partecipate, subendo un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da soggetti giuridici o persone fisiche che hanno partecipazioni direttamente o indirettamente in altri soggetti giuridici che gestiscono attività precluse alle imprese funebri ai sensi del presente comma.

Art. 7

(Gestione delle strutture obitoriali)

1. Le strutture obitoriali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) sono gestite esclusivamente dalle strutture sanitarie, socio sanitarie o socio assistenziali ove sono ubicate, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h).

CAPO III

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 8

(Accertamento di morte)

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dal decesso di cui all'articolo 9.
2. L'accertamento di morte, se effettuato con l'elettrocardiogramma (ECG), protratto per venti minuti consecutivi e da cui risulti assenza di attività elettrica autonoma, può avvenire anche in deroga ai limiti temporali di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio, l'accertamento di morte è effettuato:
 - a) dai medici necroscopi individuati dalle aziende sanitarie locale territorialmente competenti tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, incaricati con funzioni di necroscopo dal direttore sanitario della azienda sanitaria locale in caso di decesso presso abitazione privata o altro luogo non rientrante nei casi di cui alle lettere b), c) e d);
 - b) dai medici presso gli obitori incaricati del riscontro diagnostico dal responsabile della struttura;
 - c) dal direttore sanitario o medico suo delegato quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - d) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato in caso di decesso presso ogni altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale.

Art. 9

(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) è effettuata dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento di morte di cui all'articolo 8.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia di cui al comma 1 è effettuata dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 10

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso fino al compimento della ventiquattresima ora successiva allo stesso. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte).
4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche in relazione alla causa di morte;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiuso in cassa.
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11

(Trasferimento durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) o alla casa funeraria, ubicati anche in un comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica immediatamente al comune di destinazione ed al medico necroscopo della competente azienda sanitaria locale la nuova sede in cui la salma è trasferita per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita e da non recare, in ogni caso, pregiudizio alla salute pubblica.

Art. 12

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà tempestivamente comunicazione all'autorità giudiziaria, all'autorità di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 13

(Tanatoprassi e tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti, su richiesta dei familiari, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 e solo successivamente all'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 8.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 14

(Rilascio dei cadaveri a scopo di studio, ricerca ed insegnamento e prelievo degli organi e dei tessuti)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o i conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia, previo assenso, l'autorizzazione al trasporto a spese dell'istituto ricevente.
2. Al fine di consentire il prelievo degli organi e dei tessuti della persona deceduta, che abbia preventivamente dichiarato la volontà di donarli, i familiari ne danno immediata comunicazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente.

CAPO IV

Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15

(Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria, socio sanitario o socio assistenziale che ricevono le persone decedute nella struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) il mantenimento in osservazione della salma;
 - b) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - c) i trattamenti antiputrefattivi;
 - d) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Presso le strutture obitoriali dotate di sala settoria è assicurato, altresì, il riscontro diagnostico.
5. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio nell'ambito dei cimiteri, e, previa convenzione, presso gli ospedali o altre strutture sanitarie.

Art. 16
(Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione della salma;
 - b) trattamento antiputrefattivo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico- sanitarie previste dalla normativa statale per le strutture obitoriali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).
4. La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso dei requisiti strutturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), previa SCIA, corredata del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente
5. Il comune provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case funerarie, avvalendosi dell'azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Le case funerarie non possono essere convenzionate con i comuni e con strutture sanitarie pubbliche per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono altresì essere collocate in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, nonché in strutture socioassistenziali e nei cimiteri.

Art. 17
(Sala del commiato)

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e a tenere in custodia il feretro per brevi periodi nonché ad esporlo per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato.
2. I requisiti strutturali e l'ubicazione della sala del commiato sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. La gestione è soggetta a comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h).
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui al presente articolo.

CAPO V
Trasporto funebre

Art. 18

(Sistemazione del cadavere in cassa)

1. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

Art. 19

(Caratteristiche delle casse funebri)

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite con il regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 20

(Trattamento antiputrefattivo)

1. Per il trasporto del cadavere da un comune a un altro non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso specifico in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui al comma 2 è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 21

(Responsabilità del trasporto funebre)

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati, alla presenza, ove possibile, dei familiari o degli aventi titolo, dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 22

(Trasporto di ossa e di ceneri)

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa, chiuse in cassetta metallica, e di ceneri, in urna cineraria, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23

(Autorizzazione al trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è un servizio di interesse pubblico autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale, in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 24

(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 25

(Prodotti del concepimento)

1. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta al trasporto, alla sepoltura o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi che non sono stati dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

Art. 26
(Trasporto funebre tra Stati)

1. Il trasporto funebre internazionale è svolto in ottemperanza alle normative vigenti.

CAPO VI

Cimiteri e destinazione dei cadaveri

Art. 27

(Costruzione dei cimiteri)

1. Ogni comune ha almeno un cimitero a sistema di inumazione a norma dell'articolo 337 del regio decreto 1265/1934.
2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per un numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 28
(Gestione dei cimiteri)

1. Il comune, qualora non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri secondo le modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e europea vigenti.
2. In ogni cimitero è assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dal comune e annota su un apposito registro i dati riguardanti ciascun cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.
3. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.

Art. 29
(Area di rispetto)

1. L'area di rispetto è individuata ai sensi dell'art. 338 del regio decreto 1265/1934 e successive modifiche.

Art. 30
(Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) un'area per la dispersione delle ceneri.

Art. 31
(Diritto di sepoltura)

1. Nel cimitero sono ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

Art. 32

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 33
(Inumazione)

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal comune per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal comune.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 34
(Tumulazione)

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in un loculo avente le caratteristiche definite dal comune per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione è effettuata, su richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Art. 35

(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il comune può concedere, nelle forme previste dalla normativa vigente, a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti per fini di lucro.

Art. 36
(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore di quello previsto al comma 1.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda sanitaria locale.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 37
(Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione di cui all'articolo 35.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda sanitaria locale.

Art. 38

(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Dispersione in materia cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 39

(Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali al di fuori del cimitero, ovvero la riconversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.
2. Le cappelle sono circondate da un'area di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella prevista per i cimiteri di cui all'articolo 29 e gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 40

(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze, ovvero quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i).

CAPO VII

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 41

(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e europea vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 112 della l.r. 14/1999 le emissioni sono soggette al controllo delle province e della Città metropolitana di Roma capitale che si avvalgono del supporto tecnico – scientifico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ARPA) e successive modifiche.
5. Le imprese funebri non possono gestire i crematori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera g).

Art. 42

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, in conformità ai principi e secondo le modalità stabiliti dalla normativa statale.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

Art. 43

(Registro per la cremazione)

1. Presso ogni comune è istituito un apposito registro nel quale vengono riportati i soggetti che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, le informazioni relative all'affidamento, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento il soggetto può richiedere la cancellazione dal registro della cremazione.

Art. 44

(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 45
(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in aree private avviene all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Art. 46

(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede la realizzazione di almeno un impianto nel territorio regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per le autonomie locali di cui alla legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di sanità.

CAPO VIII

Disposizioni comuni

Art. 47

(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, la struttura competente dell'azienda sanitaria locale detta le prescrizioni per la tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Il medico che accerta la sussistenza di una malattia infettiva tra quelle previste al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria locale e al comune territorialmente competente.

Art. 48

(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda sanitaria locale, può imporre particolari restrizioni allo svolgimento delle onoranze funebri fino a vietarne lo svolgimento.

Art. 49

(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, promuove, in raccordo con le strutture sanitarie, i comuni e le loro forme associative, l'informazione sulle diverse pratiche funerarie uniformi sul territorio regionale, anche in relazione ai relativi aspetti economici.
2. Le iniziative di informazione di cui al comma 1, poste in essere anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, sono rivolte, in particolare, ai riti di commemorazione e di dignitoso commiato e alle forme di sepoltura di minore impatto ambientale, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 50
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, e agli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 50.000,00.
2. La tardiva dichiarazione o il tardivo avviso di morte di cui all'articolo 8, che non consente al medico necroscopo di effettuare l'accertamento entro i termini previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3000,00 a euro 9.000,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00.
4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 45 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 4.000,00 a euro 12.000,00.
5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, doni o vantaggi in qualsiasi forma, di qualsiasi genere e di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 ed è sospeso, da uno a sei mesi e con effetto immediato, dall'esercizio dell'attività funebre o di trasporto funebre. In caso di recidiva l'autorizzazione all'esercizio delle attività, sia funebre che di trasporto funebre, è revocata.
6. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO IX

Cimiteri per animali d'affezione

Art. 51

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici e privati al fine di consentire a coloro che hanno posseduto e curato un animale d'affezione di mantenere un legame affettivo anche dopo la sua morte.

Art. 52
(Autorizzazione)

1. La realizzazione di cimiteri per l'inumazione e la tumulazione di animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo i requisiti e le procedure definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 53
(Aree cimiteriali)

1. Le aree da destinare ai siti cimiteriali di cui all'articolo 51 sono individuate in apposite zone ritenute idonee dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico generale, previa valutazione tecnica sulla compatibilità dei luoghi e tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
2. Le aree di cui al comma 1 sono localizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al d.p.r. 285/90 e successive modifiche e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche.

Art. 54

(Raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie animali)

1. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali è effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e statali, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 55
(Riserva)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti appositamente autorizzati.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 56

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2, si applica la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che esercitano l'attività funebre si adeguano a quanto previsto dall'articolo 6 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai quali si adeguano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adeguano la gestione delle strutture obitoriali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) alle disposizioni di cui all'articolo 7. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, senza possibilità di proroga.
4. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati al di fuori del cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune qualifichi la relativa area come area cimiteriale.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 43, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di polizia mortuaria continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.r. 285/90 e successive modifiche.

Art. 57

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 58

(Modifiche alla l.r. 14/99 e abrogazione dell'articolo 162 della l.r. 4/2006)

1. Alla l. r. 14/99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 141, comma 1, della l.r. 14/99 la lettera *v bis*) è sostituita dalla seguente:
“*v bis*) l'adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria);

b) all'articolo 143, comma 1, della l.r. 14/99 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*b ter*) l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).”.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n.4, relativo alla dispersione ed affidamento delle ceneri.

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 20/07/2023 15:06:09